



Pensionskasse Musik und Bildung
Caisse de Pension Musique et Formation
Cassa Pensioni Musica e Educazione

Regolamento di previdenza

**CASSA PENSIONI MUSICA E EDUCAZIONE (DI SEGUITO DENOMINATA «CASSA PENSIONI»)
VALIDO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026**

Dufourstrasse 11, 4052 Basel
T +41 61 906 99 00, F +41 61 906 99 01
info@musikundbildung.ch, www.musikundbildung.ch

Indice

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	Disposizioni generali	3
1.2.	Struttura del regolamento	3
1.3.	Denominazioni	3
2.	TITOLARE E SCOPO DELLA PREVIDENZA	4
2.1.	Titolare	4
2.2.	Scopo	4
2.3.	Affiliazione di membri	5
2.4.	Protezione dei dati	5
3.	PERSONE ASSICURATE	5
3.1.	Cerchia delle persone assicurate	5
3.2.	Ammissione nella cerchia degli assicurati	5
4.	BASI DI CALCOLO	7
5.	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	7
5.1.	Genere e ammontare delle prestazioni	7
5.2.	Disposizioni comuni	11
5.3.	Versamento delle prestazioni	12
6.	LIBERO PASSAGGIO	14
6.1.	Persona uscente	14
6.2.	Diritti della persona uscente	14
6.3.	Impiego della prestazione di libero passaggio	14
6.4.	Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	15
7.	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI CON I FONDI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE	16
7.1.	Principi	16
7.2.	Prelievo anticipato	16
7.3.	Costituzione in pegno	17
7.4.	Disposizioni generali	17
8.	FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA	17
8.1.	Disponibilità dei mezzi finanziari	17
8.2.	Impiego dei fondi	18
8.3.	Misure in caso di scoperto	18
9.	ORGANIZZAZIONE	19
9.1.	Consiglio di fondazione	19
9.2.	Organo di gestione	19
10.	OBBLIGO D'INFORMAZIONE E DI NOTIFICA	19
11.	DISPOSIZIONI FINALI	20
11.1.	Controversie giudiziarie	20
11.2.	Luogo di adempimento	20
11.3.	Entrata in vigore del regolamento; modifiche del regolamento	20
11.4.	Disposizioni transitorie a partire dal 01.01.2024 AVS 21	21
ALLEGATO		22
1.	Designazione dei delegati	22
2.	Elezione in Consiglio di fondazione dei rappresentanti dei dipendenti	22

1. Introduzione

1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1.1. Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- 1.1.2. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari a un determinato momento).
- 1.1.3. Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.
- 1.1.4. Le unioni registrate ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD) sono equiparate alle coppie coniugate. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata corrisponde al divorzio. Le disposizioni del regolamento riguardanti le persone assicurate coniugate si applicano di conseguenza anche ai partner registrati.

1.2. STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

- 1.2.1. Il piano di previdenza contiene un riassunto delle informazioni di maggior rilievo (in particolare le prestazioni previste dal piano).
- 1.2.2. Il regolamento di previdenza comprende le disposizioni regolamentari.
- 1.2.3. I piani di previdenza validi per il datore di lavoro e la relativa ripartizione degli assicurati ai singoli piani sono riportati nella convenzione d'adesione.
- 1.2.4. Il «Regolamento per la liquidazione parziale» disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale della Cassa Pensioni Musica e Educazione.
- 1.2.5. Il regolamento «Riserve e accantonamenti» disciplina la costituzione e lo scioglimento di riserve e accantonamenti.
- 1.2.6. Il «Regolamento organizzativo» stabilisce la composizione del Consiglio di fondazione e di altri organi nonché le rispettive mansioni e responsabilità. I rappresentanti dei dipendenti sono eletti nel Consiglio di fondazione conformemente alle disposizioni del «Regolamento per l'elezione di rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione», che figura nell'allegato 1 del regolamento di previdenza.
- 1.2.7. Il Consiglio di fondazione può emanare ulteriori regolamenti o apportare modifiche a quelli esistenti.

1.3. DENOMINAZIONI

1.3.1. Basi legali

AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	2a Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CC	Codice civile svizzero

1.3.2. Definizioni

Fondazione	Cassa Pensioni Musica e Educazione Dufourstrasse 11, 4052 Basilea www.musikundbildung.ch
Organo di gestione	Servizio di contatto per tutte le questioni e domande concernenti la previdenza professionale
Autorità di vigilanza	Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP delle due Basilea (BSABB) Eisengasse 8, casella postale, 4001 Basilea www.bsabb.ch
Istituto collettore	Fondazione istituto collettore LPP, Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zurigo www.chaeis.net

Fondo di garanzia LPP	Fondo di garanzia federale ai sensi dell'art. 56 LPP e dell'Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP del 22 giugno 1998.
Dipendente	Dipendente di un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni
Persona assicurata	Dipendente assoggettato all'assicurazione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento nonché beneficiario di rendite di vecchiaia e invalidità
Datore di lavoro	Scuola di musica, scuola, azienda ecc. affiliata alla Cassa pensioni
Lavoratori indipendenti	Persone che, ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), versano contributi a titolo di indipendenti e sono affiliati alla Cassa pensioni
Previdenza obbligatoria prestazioni minime LPP	La previdenza professionale obbligatoria copre le prestazioni minime previste dalla legge per la vecchiaia, l'invalidità e il decesso ai sensi della LPP
Previdenza sovraobbligatoria	La parte di tutte le prestazioni previdenziali regolamentari che supera il minimo legale ai sensi della LPP
Giorno di riferimento	Il 1° gennaio di ogni anno
Età di riferimento	L'età di riferimento AVS è raggiunta il primo del mese successivo al compimento dell'età di riferimento determinante ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LAVS (65 anni per donne e uomini)
Pensionamento	Cessazione dell'attività lucrativa e prelievo di prestazioni di vecchiaia tra l'età di 58 e 70 anni
Beneficiario di rendita	Beneficiario di prestazioni previdenziali sotto forma di rendite di vecchiaia, per i coniugi o partner, per figli o d'invalidità
Caso di previdenza	Il caso di previdenza Vecchiaia subentra al pensionamento Il caso di previdenza Decesso subentra con il decesso della persona assicurata Il caso di previdenza Invalidità subentra con l'inizio dell'incapacità al guadagno

2. Titolare e scopo della previdenza

2.1. TITOLARE

- 2.1.1. Titolare giuridico della previdenza professionale descritta nel presente regolamento è la Cassa Pensioni Musica e Educazione con sede a Basilea. Questa istituzione di previdenza è stata costituita dall'Associazione Svizzera delle Scuole di Musica (ASSM) a norma degli artt. 80 - 89bis del Codice civile svizzero (CC). La denominazione sociale è stata fino al 31.12.2006 Fondazione comune di previdenza ASSM/SSPM.
- 2.1.2. La Cassa pensioni è iscritta nel registro di commercio e in quello della previdenza professionale con il numero BS 423. Essa è affiliata al Fondo di garanzia LPP.

2.2. SCOPO

- La Cassa pensioni intende offrire una previdenza professionale ai sensi della LPP e delle disposizioni esecutive agli assicurati di seguito specificati contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, invalidità e decesso. Oltre alle prestazioni minime stabilite dalla legge la Fondazione gestisce anche una previdenza più estesa. Sono assicurabili: i dipendenti dei membri (scuole di musica) affiliati all'Associazione Svizzera delle Scuole di Musica (ASSM), i dipendenti di associazioni e istituzioni affini, i membri in parte o interamente indipendenti della Società Svizzera di Pedagogia Musicale (SSPM) e di altre associazioni e istituzioni affini. A tale scopo vengono messi a disposizione diversi piani di previdenza, le persone assicurate in un piano formano tuttavia un collettivo.
- 2.2.1. Il presente regolamento di previdenza costituisce, unitamente al relativo piano di previdenza e alla convenzione d'adesione, il regolamento che definisce le prescrizioni in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e determina i diritti e gli obblighi della Cassa pensioni nonché degli assicurati o dei loro superstiti. Disciplinano i rapporti tra persona assicurata, datore di lavoro e Cassa pensioni.
- 2.2.2. La cassa pensione può coprire i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, in tutto o in parte con una compagnia di assicurazioni svizzera o del Liechtenstein.

2.3. AFFILIAZIONE DI MEMBRI

- 2.3.1. L'affiliazione ha luogo mediante una convenzione d'adesione stipulata tra il datore di lavoro o il lavoratore indipendente e la Cassa pensioni.

2.4. PROTEZIONE DEI DATI

- 2.4.1. La Fondazione di previdenza adotta i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei dati.
- 2.4.2. È autorizzata a raccogliere ed elaborare dati personali, compresi quelli particolarmente sensibili (art. 85a LPP), nell'ambito del compito assegnatole per l'attuazione della previdenza professionale. Tutti i dati assolutamente necessari per l'attuazione della previdenza professionale vengono raccolti presso gli assicurati e i terzi (assicurazioni sociali, assicuratori di indennità giornaliera di malattia, datori di lavoro, ecc.).
- 2.4.3. Le persone assicurate riconoscono che la Fondazione e tutti gli organismi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza sono autorizzati a trattare o a far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge. La Fondazione può trasmettere i documenti necessari all'organo di gestione o a una compagnia assicurativa. Può trasmettere i dati assicurativi, compresi quelli particolarmente sensibili, a esperti e revisori dei conti per il trattamento e l'esecuzione delle richieste di prestazioni e per le funzioni di controllo prescritte dalla legge, nella misura in cui ciò sia necessario e nel rispetto della legge sulla protezione dei dati.

3. Persone assicurate

3.1. CERCHIA DELLE PERSONE ASSICURATE

- 3.1.1. La cerchia degli assicurati è descritta nel rispettivo piano di previdenza vigente.
- 3.1.2. Non possono essere assicurate le persone
- che percepiscono una rendita d'invalidità completa ai sensi dell'AI
 - la cui assicurazione viene provvisoriamente prorogata ai sensi dell'art. 26a LPP
 - che hanno superato l'età di riferimento.
- 3.1.3. Ogni rapporto di lavoro presso un datore di lavoro e ogni parte di lavoro indipendente dà luogo a un rapporto di previdenza separato.

3.2. AMMISSIONE NELLA CERCHIA DEGLI ASSICURATI

3.2.1. Notifica

- 3.2.1.1. Per ogni persona da assicurare il datore di lavoro deve inoltrare all'organo di gestione una notifica con effetto dalla data d'inizio dell'assicurazione, tuttavia al più tardi entro 14 giorni.
- 3.2.1.2. Il datore di lavoro e la persona da assicurare devono rispondere in modo veritiero alle domande concernenti la capacità al lavoro e le condizioni di salute. Una notifica contenente dati inesatti o incompleti viene considerata un'infrazione dell'obbligo di dichiarazione e pertanto la Cassa pensioni è autorizzata a limitare o a rifiutare le prestazioni previdenziali con effetto retroattivo dall'inizio della copertura previdenziale non appena ne viene a conoscenza. La Cassa pensioni comunica eventuali restrizioni nel giro di 30 giorni. Qualora sia già subentrato un caso di previdenza legato al fatto omissivo o inesatto, la Fondazione di previdenza può ridurre o negare le prestazioni previdenziali.
- 3.2.1.3. La prestazione di libero passaggio dell'istituzione di previdenza e di libero passaggio precedente deve essere versata alla Cassa pensioni. La persona da assicurare, su richiesta della Cassa pensioni, deve permettere l'esame del conteggio relativo alle prestazioni di libero passaggio del precedente rapporto di previdenza.
- 3.2.1.4. I punti summenzionati si applicano anche ai lavoratori indipendenti.
- 3.2.1.5. Le persone soggette alla proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo le disposizioni legali in materia di previdenza professionale sono ammesse alla previdenza per il personale al più presto 3 anni dopo la riduzione o la soppressione della rendita da parte dell'assicurazione invalidità.

3.2.2. Inizio della previdenza

- 3.2.2.1. L'assicurazione inizia dal giorno in cui il dipendente di un datore di lavoro affiliato comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro come da contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al lavoro. Il rapporto di previdenza inizia non prima del 1° gennaio susseguente il compimento del 17° anno d'età, al più presto dal giorno dell'affiliazione del datore di lavoro alla Cassa pensioni.
- 3.2.2.2. Per il lavoratore indipendente la previdenza inizia dal giorno in cui la documentazione di notifica perviene all'organo di gestione, al più presto comunque dalla data d'inizio indicata nella notifica.

3.2.3. Copertura previdenziale

- 3.2.3.1. La copertura previdenziale per le prestazioni minime LPP inizia con il rapporto di previdenza ai sensi del punto 3.2.2.
- 3.2.3.2. Per le prestazioni superiori al minimo legale previsto dalla LPP, la copertura assicurativa inizia dalla data d'inizio della previdenza ai sensi del punto 3.2.2. Sono fatte salve le limitazioni ai sensi del punto 3.2.3.3.
- 3.2.3.3. Le prestazioni superiori al minimo legale previsto dalla LPP possono essere sottoposte a riserve per ragioni di salute. La durata della clausola di riserva non può essere superiore a cinque anni. La nuova istituzione di previdenza può mantenere l'eventuale clausola di riserva della precedente istituzione, ma per il calcolo della sua durata deve tenere conto del periodo già trascorso. Se durante il periodo di validità della riserva subentra un caso di previdenza, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza della riserva. Non sussiste nessuna riserva per le prestazioni acquisite con le prestazioni d'entrata trasferite, a condizione che queste fossero assicurate senza riserve presso l'istituzione di previdenza precedente.
- 3.2.3.4. Per i lavoratori indipendenti può essere posta una clausola di riserva per ragioni di salute, limitata al massimo a tre anni per i rischi di invalidità e decesso. Un'eventuale clausola di riserva non viene applicata alle prestazioni minime della LPP qualora la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente sia stata precedentemente assicurata a titolo obbligatorio per un periodo di almeno sei mesi e si sottoponga volontariamente alla LPP entro un anno. Se durante il periodo di validità della riserva subentra un caso di previdenza, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza della riserva.
- 3.2.3.5. L'esame dello stato di salute è gratuito per la persona notificata alla previdenza.
- 3.2.3.6. Se una persona notificata rifiuta la riserva secondo la definizione del punto 3.2.3.3. o se non prende posizione entro un mese a partire dal momento in cui riceve la relativa comunicazione, si estingue l'assicurazione sulle prestazioni superiori al minimo legale previste dalla LPP.
- 3.2.3.7. Se un lavoratore indipendente rifiuta un'eventuale riserva secondo il punto 3.2.3.4. o se non prende posizione entro un mese a partire dal momento in cui riceve la relativa comunicazione, si estingue l'assicurazione facoltativa.
- 3.2.3.8. Le persone che all'ammissione alla previdenza per il personale sono parzialmente invalide vengono assicurate solo in misura corrispondente al grado della loro capacità lavorativa.
- 3.2.4. Proseguimento della previdenza in caso di licenziamento a partire dell'età di 58 anni
- 3.2.4.1. Se il rapporto di lavoro della persona assicurata finisce per ragione di licenziamento da parte del datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno d'età, l'assicurazione può essere proseguita su richiesta della persona assicurata.
- 3.2.4.2. La persona assicurata deve richiedere per iscritto il proseguimento dell'assicurazione prima di lasciare l'azienda e con la prova che il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro. Le condizioni di assicurazione sono definite in un accordo tra la persona assicurata e la Cassa pensioni.
- 3.2.4.3. La persona assicurata sceglie come desidera continuare l'assicurazione. Le opzioni sono:
- salario assicurato invariato per la vecchiaia e il rischio di decesso e invalidità
 - salario assicurato ridotto dello stesso importo per la vecchiaia e il rischio di decesso e invalidità
 - salario assicurato invariato per il rischio di decesso e invalidità, salario assicurato ridotto per la vecchiaia
 - salario assicurato invariato per il rischio di decesso e invalidità, nessun proseguimento dell'assicurazione per la vecchiaia.
- 3.2.4.4. La scelta può essere modificata ogni anno a partire dal 01.01. La Cassa pensioni deve essere informata per iscritto entro il 30 novembre dell'anno precedente. Senza notifica scritta, l'opzione scelta rimane valida.
- 3.2.4.5. La prestazione d'uscita rimane nella cassa pensioni, anche se la previdenza di vecchiaia non viene continuata.
- 3.2.4.6. La persona assicurata paga tutti i contributi per la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità, nonché eventuali contributi di risanamento. Se continua a proseguire la previdenza vecchiaia pagherà anche i relativi contributi.
- 3.2.4.7. L'assicurazione arriva termina:
- in caso di decesso della persona assicurata
 - all'entrata di un caso d'invalidità

- all'età di riferimento
 - al momento dell'adesione ad un altro istituto di previdenza a cui possono essere trasferiti più di due terzi della prestazione d'uscita
 - al momento della cessazione dell'assicurazione da parte della persona assicurata
 - con disdetta dell'assicurazione da parte della Cassa pensioni nell'ultimo mese dei contributi versati, se il contributo dovuto non viene pagato
- 3.2.4.8. Se il proseguimento dell'assicurazione è durato più di due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere ritirata o costituita in pegno per la proprietà d'abitazione.
-

4. Basi di calcolo

- 4.1. Le basi di calcolo dei dati determinanti per la previdenza (età determinante, età di riferimento, salario assicurato, reddito assicurato, contributo di rischio, accrediti di vecchiaia, avere di vecchiaia ecc.) sono indicate nel rispettivo piano di previdenza vigente.
- 4.2. In caso di uscita o entrata nel corso dell'anno, il salario assicurato corrisponde a quello che la persona assicurata avrebbe percepito nel corso di un anno.
- 4.3. Se il salario annuo AVS diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, genitorialità o congedo di assistenza pagato, il salario assicurato nei piani di previdenza ai sensi della LPP rimane in vigore almeno fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro in base all'art. 324a CO o del congedo di genitorialità o congedo di assistenza pagato in base all'art. 329ff CO. Tuttavia, la persona assicurata può chiedere una riduzione del salario assicurato.
- 4.4. In caso di congedo non pagato della durata massima di un anno la persona rimane assicurata. Il salario annuo assicurato si riduce di conseguenza.
- 4.5. Se una persona assicurata diventa totalmente invalida, le sue prestazioni vengono calcolate in base all'ultimo salario valevole prima dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità. Lo stesso vale per la parte d'invalidità di una persona assicurata parzialmente invalida ai sensi dell'AI.
- 4.6. L'ammontare degli accrediti di vecchiaia e dei contributi di rischio si basa sul rispettivo piano di previdenza vigente. Gli interessi vengono calcolati in base all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno precedente e accreditati alla fine dell'anno in corso o al momento dell'uscita in corso d'anno. I versamenti e prelievi vengono remunerati pro rata.
- 4.7. La Cassa pensioni fornisce informazioni sul tasso d'interesse. Sono ammissibili tassi d'interesse diversi per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.
- 4.8. La Cassa pensioni fornisce informazioni sull'aliquota di conversione. Sono ammissibili aliquote di conversione diverse per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.
-

5. Prestazioni previdenziali

5.1. GENERE E AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

5.1.1. Rendita di vecchiaia

- 5.1.1.1. Con riserva delle disposizioni ai punti 5.1.2. e 5.1.3., la rendita di vecchiaia è esigibile a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi del piano di previdenza. Se la Cassa pensioni dovesse essere in ritardo nel pagamento di una prestazione previdenziale, essa pagherà un interesse di mora applicando l'attuale tasso d'interesse minimo LPP.
- 5.1.1.2. L'ammontare della rendita di vecchiaia annua viene calcolato in base ai dati indicati nel piano di previdenza.
- 5.1.1.3. Il beneficiario della rendita di vecchiaia è la persona assicurata. La rendita di vecchiaia viene versata a titolo di vitalizio.
- 5.1.1.4. Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d'invalidità ai sensi della LPP, il suo ammontare corrisponde come minimo all'importo della rendita d'invalidità LPP che è stata sostituita, inclusi tutti gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi effettuati fino a quel momento in virtù del punto 5.2.3.1.

5.1.2. Capitale di vecchiaia/Liquidazione in capitale

- 5.1.2.1. Con riserva delle disposizioni del punto 3.2.4, al momento del pensionamento l'assicurato può richiedere, al posto della rendita di vecchiaia, il versamento una tantum in parte o totalmente

- dell'aver di vecchiaia. Il prelievo parziale avviene dalla parte obbligatoria e sovraobbligatoria della previdenza in misura proporzionale alla loro quota sull'intero avere di vecchiaia. A tal proposito la persona assicurata deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa pensioni.
- 5.1.2.2. Il capitale di vecchiaia è esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi del piano di previdenza.
- 5.1.2.3. L'ammontare del capitale di vecchiaia viene calcolato in base ai dati indicati nel piano di previdenza.
- 5.1.2.4. Il beneficiario del capitale di vecchiaia è la persona assicurata.
- 5.1.3. Pensionamento flessibile
- 5.1.3.1. Prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia
- 5.1.3.1.1. La persona assicurata capace al guadagno può chiedere il pensionamento anticipato all'età di 58 anni, a condizione tuttavia che cessi definitivamente la sua attività lucrativa. La relativa domanda scritta deve essere inoltrata alla Cassa pensioni.
- 5.1.3.1.2. L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia da versare anticipatamente (rendita di vecchiaia o indennità di capitale) viene calcolato sulla base dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile ai sensi del piano di previdenza. L'aver di vecchiaia viene convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione ridotta in base a principi attuariali. L'ammontare delle rendite per figli di pensionato e delle future rendite per eventuali superstiti dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata.
- 5.1.3.1.3. Se una persona assicurata diventa invalida durante il periodo che intercorre tra il riferimento anticipato e il raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi del piano di previdenza, non ha diritto alle prestazioni d'invalidità.
- 5.1.3.2. Prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia
- 5.1.3.2.1. La persona assicurata capace al guadagno che esercita l'attività lucrativa anche dopo aver raggiunto l'età di riferimento può richiedere il differimento del pensionamento per un periodo massimo di cinque anni. La relativa domanda scritta deve essere inoltrata alla Cassa pensioni. Durante il periodo di differimento le persone assicurate possono proseguire i loro rapporti di previdenza con o senza pagamento dei contributi, previo accordo con il datore di lavoro. Se la persona assicurata diventa inabile al lavoro durante questo periodo di differimento, le sue prestazioni di vecchiaia diventano immediatamente esigibili.
- 5.1.3.2.2. L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia da versare dopo il differimento (rendita di vecchiaia o indennità di capitale) viene calcolato sulla base dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile ai sensi del piano di previdenza. L'aver di vecchiaia viene convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione aumentata in base a principi attuariali. L'ammontare delle rendite per figli di pensionato e delle future rendite per eventuali superstiti dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata.
- 5.1.3.3. Pensionamento parziale
- 5.1.3.3.1. La persona assicurata capace al guadagno può richiedere il pensionamento parziale al più presto dalla prima data possibile di pensionamento anticipato e al più tardi fino alla data massima di differimento. Ciò presuppone una corrispondente riduzione del grado d'occupazione. L'età di riferimento si considera raggiunta nella misura del pensionamento parziale.
- 5.1.3.3.2. Per il pensionamento parziale valgono i seguenti criteri:
- Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia.
 - Il ritiro parziale può essere effettuato in tre fasi.
 - Se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo richiesto per far parte del gruppo di persone assicurate, deve essere percepita l'intera prestazione di vecchiaia.
 - Il grado d'occupazione ridotto non può più essere aumentato.
 - Il prelievo parziale avviene dalla parte obbligatoria e sovraobbligatoria della previdenza in misura proporzionale alla loro quota sull'intero avere di vecchiaia.
 - I riscatti non sono più possibili una volta avvenuto il pensionamento parziale.
- Il trattamento fiscale dei versamenti parziali dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La persona assicurata è responsabile di chiarire il relativo trattamento fiscale.
- 5.1.4. Rendita d'invalidità; esonero dal pagamento dei contributi
- 5.1.4.1. La rendita d'invalidità ai sensi del piano di previdenza è esigibile, con riserva delle disposizioni di cui al punto 5.2.2., con il diritto a una rendita ai sensi dell'AI di almeno il 25%. L'obbligo di prestazione inizia non prima che siano stati esauriti gli obblighi di continuazione

del pagamento del salario o siano conclusi i versamenti dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, la quale è stata finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e che corrisponde almeno all'80% del salario perso.

L'obbligo di prestazione termina quando il grado d'invalidità diventa inferiore al 40% o al più tardi al momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento (esigibilità delle prestazioni di vecchiaia) oppure decede.

5.1.4.2. La persona assicurata ha diritto alla rendita d'invalidità se:

- è invalida per almeno il 40% conformemente all'AI ed era assicurata presso la Cassa pensioni al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità
- in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al guadagno pari ad almeno il 20%, ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata almeno al 40% al momento dell'aumento dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità
- è diventata invalida quando era minorenni, presentava un'incapacità al guadagno di almeno il 20% ma inferiore al 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata almeno al 40% al momento dell'aumento dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.

5.1.4.3. L'importo della rendita d'invalidità è calcolato sulla base dei dati contenuti nel piano di previdenza e viene erogato come segue:

Grado d'invalidità dell'AI	Diritto alla rendita
0 – 39 %	nessuna rendita
40 – 49 %	25 %
50 – 59 %	50 %
60 – 69 %	75 %
dal 70 %	100 %

5.1.4.4. Se in base al piano di previdenza la rendita d'invalidità viene calcolata ai sensi della LPP, il suo importo dipende dalla proiezione dell'avere di vecchiaia ai sensi della LPP, che è formato:

- dall'avere di vecchiaia LPP acquisito dalla persona assicurata fino al momento in cui inizia il diritto alla rendita d'invalidità, e
- dalla somma dei futuri accrediti di vecchiaia, senza gli interessi, per gli anni mancanti fino all'età di riferimento, calcolati in base all'ultimo salario annuo soggetto alla LPP valevole per la persona assicurata.

L'importo della rendita d'invalidità dipende dall'ammontare di questi presumibili capitali di vecchiaia e dall'aliquota minima di conversione legale.

5.1.4.5. Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi spetta al datore di lavoro e alla persona assicurata nella stessa proporzione dei contributi versati. La giustificazione del diritto si basa sul piano di previdenza.

5.1.4.6. L'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi è adeguato all'ammontare del diritto a una rendita d'invalidità.

5.1.4.7. Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato alle stesse condizioni alla Fondazione, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'art. 8a LAI o che la rendita gli stia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

La copertura previdenziale e il diritto alle prestazioni rimangono altresì in essere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria di cui all'articolo 32 LAI.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa pensioni riduce la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Le persone assicurate in questione sono considerate invalide ai sensi del presente regolamento.

5.1.5. Rendita per il coniuge o il convivente superstite

5.1.5.1. La rendita per i superstiti ai sensi del piano di previdenza è esigibile – facendo salvi i punti da 5.1.5.3. a 5.1.5.6. nonché 5.2.2. – quando la persona assicurata decede.

5.1.5.2. La rendita per i superstiti viene versata a partire dal giorno del decesso o dall'inizio del mese civile successivo al decesso, se la persona assicurata defunta beneficiava già di una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

5.1.5.3. Il diritto alla rendita per i superstiti sussiste se la persona:

- era assicurata presso la Cassa pensioni al momento del decesso o al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso
- in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro pari ad almeno il 20%, ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata almeno al 40% al momen-

- to dell'aumento dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato al decesso
- è diventata invalida quando era minorenni, presentava un'incapacità di guadagno di almeno il 20% ma inferiore al 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata almeno al 40% al momento dell'aumento dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato al decesso.
- 5.1.5.4. Quando decede una persona assicurata coniugata, il diritto alla rendita per i superstiti ai sensi del piano di previdenza spetta al coniuge.
- 5.1.5.5. Il diritto alla rendita per i superstiti ai sensi del piano di previdenza spetta al partner convivente se entrambi i partner conviventi non erano sposati né imparentati prima del decesso della persona assicurata e alla data del decesso della persona assicurata:
- il convivente superstite abbia avuto una residenza comune in interrotta negli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata.
- La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e inoltrata alla Cassa pensioni mentre si è ancora in vita.
- Se la persona assicurata è divorziata, l'inizio della convivenza avviene al più presto alla data in vigore del divorzio della persona assicurata.
- 5.1.5.6. Se una persona avente diritto percepisce già una rendita per coniugi o conviventi erogata da un'istituzione di previdenza nazionale o estera, la rendita versata sarà decurtata del corrispettivo importo.
- 5.1.5.7. L'ammontare della rendita per i superstiti viene calcolato in base ai dati indicati nel piano di previdenza. Se il coniuge o il convivente superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata, l'ammontare della rendita indicata nel certificato di previdenza viene ridotto dell'1% per ogni anno che supera la differenza d'età di 10 anni. Le frazioni di anno contano come anni interi. Se la persona assicurata si sposa dopo aver compiuto 65 anni, viene versata una rendita per i superstiti ridotta secondo i parametri della seguente scala:
- 80% in caso di matrimonio nel corso del 66° anno d'età
 - 60% in caso di matrimonio nel corso del 67° anno d'età
 - 40% in caso di matrimonio nel corso del 68° anno d'età
 - 20% in caso di matrimonio nel corso del 69° anno d'età
- Se la persona assicurata stabilisce un rapporto di convivenza non registrata dopo il compimento del 65° anno d'età oppure si sposa dopo avere compiuto 69 anni, non viene riconosciuto alcun diritto alla rendita per i superstiti. Nel caso in cui la persona assicurata si sposi dopo aver compiuto l'età di 65 anni e al momento del matrimonio è affetta da una malattia grave di cui doveva essere a conoscenza, non vi è alcun diritto alla rendita per i superstiti se la persona assicurata muore di questa malattia nel corso dei 2 anni successivi alla data del matrimonio.
- Restano salve le prestazioni minime LPP.
- 5.1.5.8. Il diritto alla rendita per i superstiti cessa quando la persona avente diritto passa a (nuove) nozze o muore prima di aver compiuto l'età di 45 anni. In caso di (nuovo) matrimonio viene versata un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
- 5.1.5.9. Il coniuge divorziato è parificato al coniuge se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio gli è stato riconosciuto il diritto a una rendita o a un'indennità di capitale per il finanziamento di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124a cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC. Le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni e in particolare a quelle dell'AVS/AI, superano l'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio. Il diritto non sussiste se la sentenza di divorzio riconosce al coniuge divorziato una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC.
- 5.1.5.10. Il coniuge o il convivente avente diritto può chiedere il versamento di un capitale invece della rendita per i superstiti. A tale scopo deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima del versamento della prima rata di rendita.
- Il capitale corrisponde al valore attuale della rendita giunta a scadenza, ridotto del tre per cento per ogni anno o frazione di anno mancante al compimento dei 45 anni d'età. Il capitale è pari almeno all'ammontare di quattro rendite annue.
- 5.1.5.11. Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite maturata in caso di decesso causato da infortunio ha lo stesso importo di quella versata in caso di decesso causato da malattia.
- 5.1.6. Capitale in caso di decesso
- 5.1.6.1. Se, in base al piano di previdenza, è esigibile un capitale di decesso, la prestazione viene erogata se la persona assicurata decede prima di raggiungere l'età di riferimento. Un capitale di decesso è esigibile soltanto a condizione che non serva a finanziare una rendita per i superstiti.

- 5.1.6.2. Il capitale di decesso viene versato ai superstiti del defunto menzionati in seguito, nell'ordine indicato:
- il coniuge superstite
 - in sua mancanza, i figli aventi diritto a una rendita
 - in loro mancanza, la persona che ai sensi del punto 5.1.5.5. ha diritto a una rendita per il convivente superstite.
- 5.1.6.3. In assenza dei suddetti superstiti, hanno diritto alla metà del capitale di decesso:
- i figli non aventi diritto a una rendita ai sensi del punto 5.1.7.4. e 5.1.7.5.
 - in loro mancanza, i genitori della persona assicurata
 - in loro mancanza, i fratelli e le sorelle della persona assicurata.
- 5.1.6.4. L'ammontare del capitale di decesso viene calcolato in base ai dati indicati nel rispettivo piano di previdenza vigente.
- 5.1.7. Rendite per figli
- 5.1.7.1. Se il piano di previdenza prevede l'assicurazione di rendite per figli, vengono erogate (con riserva dei punti 5.1.7.4., 5.1.7.5. e 5.2.2.) le seguenti prestazioni:
- rendite per figli di pensionato, dal momento in cui la persona assicurata è pensionata
 - rendite per orfani, se la persona assicurata muore
 - rendite per figli d'invalido, se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità.
- 5.1.7.2. Il beneficiario delle rendite per figli di pensionato e delle rendite per figli d'invalido è la persona assicurata stessa.
- 5.1.7.3. Il beneficiario della rendita per orfani è l'orfano.
- 5.1.7.4. Hanno diritto o diritto causale alle rendite per figli:
- i figli biologici e i figli adottivi della persona assicurata
 - i figli affiliati alla persona assicurata ai sensi dell'art. 49 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'AVS
 - i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata.
- 5.1.7.5. Il versamento delle rendite per figli dura fino a quando il figlio avente diritto raggiunge l'età di 20 anni o muore prematuramente. Il diritto alla rendita sussiste oltre il 20° anno d'età
- se il figlio segue ancora una formazione professionale: fino alla conclusione degli studi, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età
 - se il figlio è invalido in misura minima del 70 %; al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.
- 5.1.7.6. Il diritto alla rendita per figli di pensionato o figli d'invalido cessa alla morte della persona avente diritto.
- 5.1.7.7. L'importo delle rendite per figli è calcolato sulla base dei dati contenuti nel rispettivo piano di previdenza vigente. L'importo della rendita per figli d'invalido, analogamente alla rendita d'invalidità, viene adeguato al grado d'invalidità.

5.2. DISPOSIZIONI COMUNI

5.2.1. Obbligo di prestazione

La Cassa pensioni versa in ogni caso le prestazioni minime di legge (si fanno salve le disposizioni del punto 5.2.2.).

5.2.2. Rapporto con altre prestazioni assicurate

5.2.2.1. Coordinamento con l'assicurazione infortuni e l'assicurazione militare

- 5.2.2.1.1. Fatti salvi i punti 5.2.2.1.2. e 5.2.2.2., le prestazioni previdenziali vengono versate in supplemento a quelle delle assicurazioni sociali dello Stato.
- 5.2.2.1.2. Se vengono versate prestazioni in base alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni o alla legge sull'assicurazione militare, le prestazioni d'invalidità e per i superstiti della Cassa pensioni previste dai piani di previdenza che includono la previdenza professionale secondo la LPP sono limitate al minimo legale conformemente alla LPP. Queste prestazioni minime vengono erogate solo se l'importo totale risultante dalla loro somma con le altre prestazioni computabili ai sensi del punto 5.2.2.2.1. non oltrepassa il 90 % del guadagno presumibilmente perso ai sensi dell'art. 24 cpv. 6 OPP 2.
- 5.2.2.1.3. Se l'evento previdenziale è stato causato da infortunio e da malattia, la presente regolamentazione è valida solo per la parte imputabile all'infortunio.
- 5.2.2.1.4. Non viene versata alcuna prestazione per compensare la riduzione o la mancata concessione delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se tali riduzioni o mancate concessioni sono state effettuate ai sensi dell'art. 21 LPGa, dell'art. 37 LAINF o degli artt. 65 o 66 LAM.

5.2.2.1.5. Le restrizioni ai sensi del punto 5.2.2.1.2. non sono vevoli per gli assicurati non assoggettati alla LAINF e notificati a parte per l'inclusione della copertura contro gli infortuni. In mancanza di tale notifica, in caso d'infortunio vengono versate solo le prestazioni minime previste dalla legge.

5.2.2.2. Riduzione delle prestazioni previdenziali

5.2.2.2.1. La Cassa pensioni riduce le sue prestazioni per i superstiti e/o d'invalidità se l'importo totale risultante dalla loro somma con altri redditi computabili supera il 90% del reddito presumibilmente perso dalla persona assicurata.

5.2.2.2.2. Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e con lo stesso scopo che vengono versate alla persona avente diritto a causa di un evento che provoca un danno, come rendite, indennità giornaliera o prestazioni di capitale con il loro valore di trasformazione della rendita erogate da assicurazioni sociali e da altre istituzioni di previdenza svizzere ed estere, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, le indennità in contanti e prestazioni simili. I redditi dei coniugi, dei conviventi e degli orfani vengono sommati. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione di cui all'art. 8a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

5.2.2.2.3. La Cassa pensioni può ridurre proporzionalmente le sue prestazioni per i superstiti e/o d'invalidità nella misura in cui l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta la prestazione perché il decesso o l'invalidità è imputabile a colpa grave dell'avente diritto o perché egli si oppone alle misure di reintegrazione dell'AI.

5.2.2.3. Surrogazione

Nei confronti di terzi tenuti a rispondere di un caso di previdenza, la Cassa pensioni subentra nei diritti degli assicurati, dei loro superstiti e degli altri beneficiari secondo il presente regolamento, dal momento in cui si verifica l'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni regolamentari corrisposte.

5.2.2.4. Cessione dei diritti

Qualora l'assicurato abbia ulteriori diritti di risarcimento danni che superano l'importo di cui al punto 5.2.2.3. la Cassa pensioni ha la facoltà di ridurre le prestazioni del regime sovraobbligatorio. Gli aventi diritto possono evitare detta riduzione cedendo i loro diritti di risarcimento danni alla Fondazione fino a concorrenza del danno attuariale non coperto.

5.2.2.5. Prescrizione

Per quanto riguarda la prescrizione dei diritti, si applicano le disposizioni dell'art. 35a cpv. 2 e dell'art. 41 LPP.

5.2.3. Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

5.2.3.1. Le rendite obbligatorie per invalidità, per figli d'invalido, per i coniugi superstiti e per orfani saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Il primo adeguamento viene effettuato il 1° gennaio successivo a tre anni di decorrenza, quelli seguenti vengono effettuati a ogni biennio, generalmente all'inizio di ogni anno pari. Le disposizioni del Consiglio federale sono determinanti in materia. L'adeguamento all'evoluzione dei prezzi avviene in conformità a quanto statuito dall'art. 36 LPP. In ogni caso, l'adeguamento legale all'evoluzione dei prezzi è considerato compensato dalle prestazioni regolamentari, se e fintanto che superano l'adeguamento legale all'evoluzione dei prezzi.

5.2.3.2. Tutte le altre rendite e parti di rendite che superano quelle fissate dalla LPP vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni.

5.3. VERSAMENTO DELLE PRESTAZIONI

5.3.1. Principi

5.3.1.1. Modalità del versamento

5.3.1.1.1. Le prestazioni esigibili vengono versate ai beneficiari dall'organo di gestione.

5.3.1.1.2. Le rendite vengono pagate in rate mensili prima della fine del mese sul conto bancario o postale comunicato alla Cassa pensioni. Se il diritto alla rendita inizia nel corso del mese, viene versata una rendita parziale corrispondente. La rendita completa viene versata per il mese in cui scade il diritto alla rendita.

5.3.1.2. Giustificazione del diritto alle prestazioni

5.3.1.2.1. Le prestazioni vengono versate entro 30 giorni dopo che i beneficiari hanno fornito all'organo di gestione i documenti richiesti per la giustificazione dei loro diritti.

5.3.1.2.2. In particolare deve essere presentata la seguente documentazione:

Se viene fatto valere il diritto alle prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità ed esonero dal pagamento dei contributi):

- i rapporti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata indicanti la causa, l'inizio, il grado, il decorso e le conseguenze dell'invalidità
- la decisione dell'AI
- la documentazione sulle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera.

Se viene fatto valere il diritto alle prestazioni di decesso:

- un atto ufficiale di morte
- un rapporto medico sulle cause del decesso
- eventuali documenti necessari comprovanti le circostanze personali del deceduto che influiscono sul diritto.

Se viene fatto valere il diritto alle rendite per figli:

- un certificato ufficiale indicante la data di nascita di ogni figlio avente diritto o che fa valere il diritto
- per i figli che hanno già compiuto il 20° ma non ancora il 25° anno d'età e non hanno ancora concluso la loro formazione: il contratto di tirocinio o l'attestato di frequenza della scuola.

Se l'invalidità o il decesso sono imputabili alle conseguenze di un infortunio e viene fatto valere il diritto alle rendite, anche:

- la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni
- un certificato indicante il salario percepito negli ultimi 12 mesi precedenti l'invalidità o il decesso
- in caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche la decisione dell'AVS.

5.3.1.2.3. Per il versamento delle prestazioni previdenziali cedute in pegno nell'ambito della promozione della proprietà abitativa è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

5.3.1.2.4. Le spese per i documenti giustificativi da allegare sono a carico degli aventi diritto.

5.3.1.2.5. Per le prestazioni il cui pagamento viene ritardato dagli aventi diritto non è dovuto nessun interesse.

5.3.1.2.6. Il beneficiario delle prestazioni percepite indebitamente è tenuto a restituirle alla Cassa pensioni. Si può rinunciare alla richiesta di rimborso se il beneficiario ha agito in buona fede e se il rimborso comporterebbe gravi conseguenze. La decisione spetta al Consiglio di fondazione.

5.3.1.2.7. La richiesta di rimborso scade tre anni dopo che la Fondazione ne è venuta a conoscenza, ma al massimo cinque anni dopo l'erogazione delle singole prestazioni. Se la richiesta di rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

5.3.1.3. Impignorabilità e incedibilità dei diritti

5.3.1.3.1. I diritti risultanti dal presente regolamento non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. I diritti non possono neanche essere pignorati all'avente diritto prima della loro esigibilità. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 7.3.

5.3.1.3.2. Le prestazioni vengono versate indipendentemente dal diritto successorio e spettano agli aventi diritto anche se essi rinunciano alla successione.

5.3.2. Modifiche della forma delle prestazioni alla scadenza

5.3.2.1. Le rendite assicurate sono normalmente versate sotto forma di rendita. Tuttavia, se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per i coniugi o i conviventi superstiti inferiore al 6% e la rendita per figli inferiore al 2% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia AVS in vigore in quel momento, la prestazione viene versata sotto forma di capitale invece che di rendita.

5.3.2.2. Il versamento del capitale a un assicurato sposato o che ha notificato per iscritto alla Cassa pensioni una convivenza che giustifica il diritto, può essere effettuato solo dietro consenso scritto del coniuge o del convivente. La firma di quest'ultimo deve essere autenticata.

6. Libero passaggio

6.1. PERSONA USCENTE

6.1.1. Persona uscente

Non fanno più parte della Cassa pensioni

- i dipendenti il cui rapporto di lavoro viene sciolto prima della maturazione delle prestazioni previdenziali che non dispongono di nessun altro reddito assicurato presso la Cassa pensioni
- i dipendenti di un datore di lavoro la cui convenzione d'adesione è stata disdetta
- i dipendenti che intraprendono un'attività indipendente, i quali non desiderano assicurare facoltativamente la loro attività indipendente presso la Cassa pensioni o non soddisfano i relativi requisiti
- gli indipendenti che non soddisfano più i requisiti per l'affiliazione o la cui convenzione d'adesione è stata disdetta.

6.1.2. La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensioni per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

6.1.3. L'uscita di un datore di lavoro dalla Cassa pensioni è disciplinata dal «Regolamento per la liquidazione parziale».

6.2. DIRITTI DELLA PERSONA USCENTE

6.2.1. Se il piano di previdenza non viene proseguito secondo il punto 3.2.4., La persona uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio, il cui ammontare viene calcolato in base alle disposizioni dell'art. 15 LFLP e che corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla data d'uscita ai sensi del piano di previdenza vigente.

6.2.2. La persona uscente ha diritto almeno alla prestazione di libero passaggio di cui all'art. 17 LFLP:
- alla somma delle prestazioni di libero passaggio e dei versamenti personali trasferiti, compresi gli interessi al tasso minimo LPP, nonché
- ai contributi dell'assicurato, senza interessi, come pure al supplemento del 4% per ogni anno successivo al 20° anno d'età (tuttavia al massimo al 100%).

6.2.3. I prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa e i versamenti in caso di divorzio comportano una rispettiva riduzione della prestazione di libero passaggio.

6.2.4. La prestazione di libero passaggio è esigibile all'uscita dalla Cassa pensioni. A partire da questa data viene remunerata al tasso d'interesse minimo LPP. Qualora la Cassa pensioni non versi la prestazione entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie, scatta l'interesse di mora di cui all'art. 26 cpv. 2 LFLP.

6.2.5. Se la Cassa pensioni deve versare prestazioni d'invalidità o per i superstiti dopo che ha già versato la prestazione di libero passaggio, può richiedere il rimborso di quest'ultima nella misura in cui essa è necessaria per il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per i superstiti. Se il rimborso viene interrotto, le prestazioni assicurate subiscono una riduzione in misura corrispondente.

6.3. IMPIEGO DELLA PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO

6.3.1. La Cassa pensioni versa la prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro o a un'istituzione di libero passaggio designata dall'assicurato.

6.3.2. Se la persona assicurata non comunica alla Cassa pensioni i dati per il trasferimento della prestazione di libero passaggio, quest'ultima viene versata alla Fondazione istituto collettore LPP (al più presto dopo 6 mesi).

6.3.3. La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:

- se lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dell'art. 25f LFLP
- se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposta alla previdenza professionale obbligatoria
- se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo dovuto per un anno.

La Cassa pensioni è autorizzata a richiedere tutti i documenti necessari comprovanti e a differire il versamento fino alla loro presentazione.

Per il versamento in contanti della prestazione a persone sposate o a conviventi di un'unione domestica notificata è necessario il consenso scritto del coniuge o del convivente. La firma di quest'ultimo deve essere autenticata.

Se la prestazione di libero passaggio è stata ceduta in pegno, il versamento in contanti può essere chiesto solo con il consenso scritto del creditore pignoratizio.

- 6.3.4. Se nel ambito del proseguimento della previdenza secondo il punto 3.2.4. la persona assicurata entra in una nuova cassa pensioni, essa ha diritto a una prestazione d'uscita nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza. Per il rimanente avere di vecchiaia, l'assicurazione di previdenza viene mantenuta, a meno che non siano necessari più di due terzi della prestazione di libero passaggio per l'acquisto dell'intera prestazione regolamentare. In questo caso, la prestazione di libero passaggio viene versata nella misura del trasferimento possibile al nuovo istituto di previdenza, per il resto il diritto alla prestazione di vecchiaia nasce (cfr. punto 3. 2. 4. 7).

6.4. TRASFERIMENTO DI UNA PARTE DELLA PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO IN CASO DI DIVORZIO

- 6.4.1. In caso di divorzio in base al diritto svizzero il tribunale decide in merito alla compensazione delle pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio.
Salvo sentenza di divorzio di diverso tenore, valgono le seguenti disposizioni:
- 6.4.2. Per una persona assicurata attiva viene effettuata la suddivisione della prestazione di libero passaggio costituita dalla celebrazione del matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio e di eventuali prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni.
L'importo e l'utilizzazione della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza di divorzio. La parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia subiscono una riduzione proporzionale alla loro quota sull'intero avere di vecchiaia pari alla parte di prestazione di libero passaggio da trasferire. Le prestazioni che dipendono dall'aver di vecchiaia vengono ridotte in misura corrispondente.
Se durante la procedura di divorzio subentra il caso di previdenza «vecchiaia» per il coniuge debitore, la Fondazione di previdenza può ridurre ulteriormente la parte della prestazione di uscita da trasferire ai sensi dell'art. 123 CC e la rendita di vecchiaia. L'ulteriore riduzione corrisponde al massimo alla somma di cui sarebbero stati ridotti i pagamenti di rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se il calcolo si fosse basato su un avere ridotto della parte di prestazione d'uscita trasferita. La riduzione viene suddivisa in parti uguali su entrambi i coniugi.
- 6.4.3. Se la persona assicurata è completamente o parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio accumulata corrisponde all'importo a cui avrebbe diritto in caso di riacquisto della capacità lavorativa alla data determinante per la suddivisione.
Ciò non comporta una riduzione delle rendite d'invalidità in corso di erogazione. Tuttavia la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia vengono adeguate in misura corrispondente. Le future prestazioni di vecchiaia e per i superstiti subordinate agli averi di vecchiaia vengono ridotte. La rendita d'invalidità minima legale viene ridotta di conseguenza. In caso di persone parzialmente invalide la suddivisione viene effettuata in prima linea sulla parte attiva del rapporto di previdenza.
Il diritto alla rendita per figli d'invalido in vigore al momento del promovimento della procedura di divorzio non viene intaccato.
- 6.4.4. Qualora il coniuge debitore percepisca una rendita d'invalidità e raggiunga l'età limite regolamentare durante la procedura di divorzio, la Fondazione di previdenza può ridurre ulteriormente la prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC e la rendita. L'ulteriore riduzione corrisponde al massimo alla somma di cui sarebbero stati ridotti i pagamenti di rendita tra il raggiungimento dell'età limite regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se il calcolo si fosse basato su un avere ridotto della parte di prestazione d'uscita trasferita. La riduzione viene suddivisa in parti uguali su entrambi i coniugi.
- 6.4.5. Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia, questa viene suddivisa ai sensi della sentenza di divorzio. La parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria della rendita di vecchiaia in corso del coniuge debitore si riducono proporzionalmente alla loro quota sull'intera rendita pari all'importo della rendita di vecchiaia da ripartire.
Il diritto alla rendita per figli di pensionato in vigore al momento del promovimento della procedura di divorzio non viene intaccato.
Il coniuge beneficiario ha diritto a vita alla parte di rendita in virtù dell'art. 124a CC. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per superstiti. Conformemente all'art. 124a CC, prima del raggiungimento dell'età di riferimento la Fondazione di previdenza trasferisce a cadenza annua la quota di rendita all'istituto di previdenza o di libero passaggio. In mancanza dei rispettivi dati la quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP. Se il coniuge beneficiario ha raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità intera, riceve la quota di rendita in virtù dell'art. 124a CC, purché tali pretese non siano già state tacitate con una liquidazione in capitale.

- 6.4.6. La persona assicurata, ad eccezione delle persone invalide, ha la possibilità di riacquistare le prestazioni fino a concorrenza della parte di libero passaggio trasferita, in virtù dell'art. 22d LFLP. In tal modo, le sue prestazioni di previdenza vengono aumentate in misura corrispondente. Il riacquisto totale o parziale di una prestazione di libero passaggio trasferita ha effetto sulla parte obbligatoria e sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia con lo stesso rapporto del versamento a suo tempo effettuato.
- 6.4.7. Le prestazioni di libero passaggio o quote di rendita trasferite a seguito di divorzio vengono utilizzate, su indicazione dell'istituto di previdenza o di libero passaggio di partenza, per aumentare la quota obbligatoria o sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia. La Cassa pensioni può rifiutare parti di prestazioni di libero passaggio a seguito di divorzio che superano tutte le prestazioni regolamentari oppure richiedere il loro trasferimento su un conto o una polizza di libero passaggio secondo le indicazioni dell'assicurato. La competenza per il conguaglio della previdenza spetta esclusivamente ai tribunali svizzeri. Se una sentenza di divorzio estera si pronuncia in merito a una divisione delle pretese nei confronti di un istituto di previdenza svizzero, per procedere alla ripartizione è necessario presentare una dichiarazione di riconoscimento e di esecutività (sentenza o decisione) del tribunale svizzero competente.

7. Promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale

7.1. PRINCIPI

- 7.1.1. Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata ad uso proprio (abitazione situata al domicilio o nel luogo di dimora abituale della persona assicurata) la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensioni.
- 7.1.2. La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per
- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione per uso proprio
 - l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe
 - l'ammortamento di mutui ipotecari già esistenti.
- 7.1.3. Se la persona assicurata è sposata, oppure vive in un'unione domestica notificata come tale, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato vengono concessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del convivente. La firma di quest'ultimo deve essere autenticata.
- 7.1.4. In caso di prelievo anticipato la Cassa pensioni riscuote un contributo di CHF 400.– a titolo di spese amministrative. In questo importo non sono compresi i diritti per l'iscrizione nel registro fondiario della clausola di restrizione del diritto d'alienazione, i quali devono essere presi a carico dalla persona assicurata.

7.2. PRELIEVO ANTICIPATO

- 7.2.1. Per il prelievo anticipato può essere utilizzato l'importo della prestazione di libero passaggio attuale; tuttavia, se l'assicurato ha superato il 50° anno d'età, può essere utilizzata al massimo la prestazione di libero passaggio maturata al 50° anno d'età oppure la metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
- 7.2.2. Il prelievo anticipato può essere effettuato fino a tre anni prima di raggiungere l'età di riferimento e al massimo ogni cinque anni. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20'000.–. È esclusa la possibilità di un prelievo anticipato qualora secondo il punto 3. 2. 4. la continuazione della previdenza sia superiore a due anni.
- 7.2.3. Il prelievo anticipato comporta una riduzione, pari all'importo prelevato, della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria in misura proporzionale alla loro quota sull'intero avere di vecchiaia. Le prestazioni che dipendono dall'aver di vecchiaia vengono ridotte in misura corrispondente.
- 7.2.4. La Cassa pensioni versa la somma del prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha inoltrato la relativa domanda e tutta la documentazione necessaria.
- 7.2.5. La persona assicurata ha il diritto di rimborsare il prelievo anticipato fino all'entrata di un caso di previdenza o al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo del rimborso ammonta a CHF 10'000.–. La restituzione totale o parziale di un prelievo anticipato ha effetto sulla parte obbligatoria e sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia con lo stesso rapporto del versamento a suo tempo effettuato. Qualora non fossero disponibili le informazioni necessarie, l'inserimento verrà effettuato nella quota sovraobbligatoria.

- 7.2.6. La somma prelevata deve essere rimborsata dalla persona assicurata o dai suoi eredi, qualora:
- la proprietà dell'abitazione venga alienata
 - vengano concessi diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione
 - non giunga a scadenza nessuna prestazione previdenziale in caso di decesso della persona assicurata.
- 7.2.7. I riscatti facoltativi di anni di contribuzione possono essere effettuati solo quando è stato rimborsato integralmente l'eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa.

7.3. COSTITUZIONE IN PEGNO

- 7.3.1. Per la costituzione in pegno può essere utilizzato al massimo l'importo disponibile per il prelievo anticipato oppure il diritto a future prestazioni previdenziali.
- 7.3.2. Se i diritti sono stati costituiti in pegno, è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio in caso di
- versamento in contanti della prestazione di libero passaggio
 - versamento di prestazioni previdenziali
 - suddivisione della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio.

7.4. DISPOSIZIONI GENERALI

Per il resto si applicano le disposizioni legali sulla promozione della proprietà abitativa con i fondi della previdenza professionale.

8. Finanziamento della previdenza

8.1. DISPONIBILITÀ DEI MEZZI FINANZIARI

8.1.1. Contributi annui

- 8.1.1.1. Per il finanziamento degli oneri previdenziali la Cassa pensioni riscuote annualmente dei contributi il cui ammontare e la cui ripartizione tra datore di lavoro e dipendenti sono regolati nel rispettivo piano di previdenza vigente.
- 8.1.1.2. Per ogni persona assicurata, l'obbligo di contribuzione comincia dall'inizio dell'assicurazione ai sensi del punto 3.2.2. e termina il giorno in cui la persona assicurata (con riserva del punto 5.1.3.) raggiunge l'età di riferimento ai sensi del piano di previdenza vigente, muore prematuramente o esce anticipatamente dalla Cassa pensioni. Il calcolo dei contributi avviene pro rata temporis. Resta riservato l'eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità ai sensi del punto 5.1.4.
- 8.1.1.3. La Cassa pensioni fattura i contributi alla fine di ogni trimestre. Sui contributi non pagati entro il termine di scadenza la Cassa pensioni può addebitare interessi il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di fondazione e ne dà comunicazione ai datori di lavoro. Le spese per eventuali provvedimenti d'incasso sono a carico del datore di lavoro.
- 8.1.1.4. Il datore di lavoro deve versare alla Cassa pensioni la totalità dei contributi per i dipendenti assicurati (datore di lavoro e dipendenti). Egli trattiene il contributo del dipendente assicurato dal salario.

8.1.2. Prestazioni di libero passaggio, riscatto di anni di contribuzione mancanti

- 8.1.2.1. Le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza devono essere trasferite alla Cassa pensioni. La Cassa pensioni può rifiutare parti di prestazioni di libero passaggio che superano tutte le prestazioni regolamentari e richiedere il loro trasferimento su un conto o una polizza di libero passaggio secondo le indicazioni dell'assicurato.
- 8.1.2.2. L'assicurato può inoltre riscattare gli anni di contribuzione mancanti, a condizione che abbia trasferito alla Cassa pensioni tutte le sue prestazioni di libero passaggio e non percepisca una rendita completa d'invalidità. La relativa decisione di riscatto può essere presa all'atto dell'affiliazione alla Cassa pensioni o in un secondo tempo; la decisione comporta previamente il calcolo della somma di riscatto massima possibile. Il formulario «Richiesta di riscatto» deve essere inoltrato entro il 30 novembre. Il riscatto viene impiegato principalmente per colmare un'eventuale lacuna previdenziale dovuta a un divorzio. Se sono stati effettuati prelievi anticipati PPA, i riscatti di anni di contribuzione possono essere richiesti solo quando è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o questo non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano ai nuovi riscatti in caso di divorzio.

- 8.1.2.3. I riscatti a titolo facoltativo possono essere rimborsati fino al raggiungimento dell'età di riferimento, al massimo tuttavia fino al pensionamento parziale o pensionamento anticipato. Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere rimosse dalla previdenza in forma di capitale nei tre anni successivi.
- 8.1.2.4. L'importo massimo consentito per il riscatto corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia massimo al momento del riscatto delle prestazioni e l'effettivo avere di vecchiaia disponibile. L'aver di vecchiaia massimo corrisponde all'aver di vecchiaia che, secondo il piano di previdenza, l'assicurato avrebbe accumulato con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato e in considerazione del tasso d'interesse riportato nella tabella di riscatto fino alla data del versamento.
Gli averi di libero passaggio non trasferiti e quelli depositati nel pilastro 3a che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio federale, nonché i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa che non possono essere più rimborsati per motivi d'età, devono essere computati all'importo massimo del riscatto.
Per un assicurato proveniente dall'estero che non è mai stato affiliato a un'istituzione di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi la somma di riscatto può ammontare al massimo al 20% del salario assicurato.
- 8.1.2.5. La possibilità di dedurre il riscatto di anni di contribuzione dal reddito imponibile dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.

8.1.3. Altre fonti di finanziamento

La Cassa pensioni finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi con:

- il suo patrimonio e i relativi proventi
- le prestazioni assicurative derivanti dal contratto d'assicurazione
- le quote di eccedenze risultanti dal contratto d'assicurazione
- i sussidi accordati dal Fondo di garanzia per la struttura d'età sfavorevole ai sensi dell'art. 58 LPP
- eventuali fondi della Fondazione (fondi liberi) trasferiti dalle nuove istituzioni affiliate
- le attribuzioni e le donazioni.

8.2. IMPIEGO DEI FONDI

- 8.2.1. I fondi della Cassa pensioni (ad eccezione delle prestazioni di libero passaggio trasferite e dei versamenti unici) vengono utilizzati o accantonati per i seguenti scopi:
- per gli accrediti di vecchiaia annui
 - per la remunerazione degli averi di vecchiaia
 - per il versamento delle prestazioni previdenziali ai sensi del rispettivo piano di previdenza vigente
 - per l'assicurazione completa o parziale delle prestazioni regolamentari di vecchiaia, decesso e invalidità
 - per adeguamento obbligatorio all'evoluzione dei prezzi delle rendite
 - per l'adeguamento, nei limiti delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni, delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi ai sensi del punto 5.2.3.2.
 - per il pagamento del contributo annuo al Fondo di garanzia
 - per la copertura delle spese amministrative della Cassa pensioni.
- 8.2.2. L'utilizzazione delle prestazioni di libero passaggio trasferite e dei premi unici è specificata nel rispettivo piano di previdenza vigente.
- 8.2.3. L'impiego dei fondi della Fondazione trasferiti da nuove istituzioni affiliate è disciplinato nella convenzione di adesione.
- 8.2.4. Le partecipazioni alle eccedenze derivanti da contratti d'assicurazione sono attribuiti in via di principio per la costituzione dei accantonamenti, delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi della Fondazione.

8.3. MISURE IN CASO DI SCOPERTO

- 8.3.1. La Cassa pensioni garantisce di poter onorare in qualsiasi momento gli obblighi risultanti dal regolamento. Se ciononostante si dovesse verificare uno scoperto, essa adotta le misure ritenute più appropriate per colmare la lacuna di copertura.
- 8.3.2. In caso di scoperto possono essere adottate, nell'ambito delle disposizioni di legge, le seguenti misure:
- riscossione di contributi di risanamento a carico del membro e degli assicurati; i contributi del datore di lavoro devono essere almeno pari alla somma dei contributi di tutti i suoi dipendenti

- riduzione dell'interesse sugli averi di vecchiaia, in considerazione delle limitazioni concernenti la remunerazione degli averi di vecchiaia LPP
 - riduzione delle prestazioni.
- 8.3.3. In caso di scoperto, il Consiglio di fondazione delibera, di concerto con l'ufficio di revisione e il perito di previdenza professionale, un piano di misure da sottoporre all'autorità di vigilanza ai fini della sua disamina.
- 8.3.4. Durante tutto il periodo di copertura insufficiente la Cassa pensioni può differire, limitare o negare del tutto il versamento qualora il prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa venga utilizzato per il rimborso di prestiti ipotecari.
- 8.3.5. La Cassa pensioni provvede ad informare i membri affiliati, gli assicurati, i beneficiari di rendita e le autorità di vigilanza in merito alla durata e all'efficacia di tali misure.

9. Organizzazione

9.1. CONSIGLIO DI FONDAZIONE

- 9.1.1. Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Cassa pensioni e rappresenta quest'ultima nei confronti di terzi. Dirige la Cassa pensioni conformemente alla legge, alle ordinanze e alle disposizioni contenute nell'atto di fondazione. Emanando le disposizioni regolamentari, decide sul finanziamento e sulla gestione del patrimonio, sorveglia la corretta applicazione del regolamento e informa gli assicurati. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di delegare incarichi.
- 9.1.2. Il Consiglio di fondazione è formato da almeno sei membri. I datori di lavoro e i dipendenti sono rappresentati da un uguale numero di membri. Due rappresentanti del datore di lavoro sono designati dall'Associazione Svizzera delle Scuole di Musica (ASSM), gli altri due dalle associazioni affiliate. I rappresentanti dei dipendenti sono eletti nel Consiglio di fondazione conformemente alle disposizioni del «Regolamento per l'elezione di rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione», che figura in allegato. Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione dura tre anni. Una rielezione è possibile.
- 9.1.3. Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti la mozione si considera respinta.
- 9.1.4. Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione nonché un perito per la previdenza professionale per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

9.2. ORGANO DI GESTIONE

La gestione amministrativa della Cassa pensioni viene affidata dal Consiglio di fondazione a un organo direttivo da lui scelto. Il Consiglio di fondazione emana le direttive necessarie per la gestione e il controllo del suddetto organo.

10. Obbligo d'informazione e di notifica

- 10.1. Su esplicita richiesta, le persone assicurate e i rispettivi datori di lavoro, come pure gli aventi diritto, devono fornire al Consiglio di fondazione e all'organo di gestione tutte le informazioni che sono determinanti per l'assicurazione.
- 10.2. Senza una specifica richiesta, all'organo d'applicazione dev'essere comunicato immediatamente quanto segue.
- dal datore di lavoro con un modulo debitamente compilato:
- la notifica di tutti i nuovi dipendenti facenti parte della cerchia delle persone assicurate
 - l'uscita di un dipendente assicurato
 - i cambiamenti d'indirizzo
 - i cambiamenti dello stato civile
 - il manifestarsi di un caso di previdenza (incapacità di guadagno, decesso)
- dalla persona assicurata:
- i cambiamenti dello stato civile nonché l'inizio o lo scioglimento di una convivenza che fa sorgere un diritto
 - i cambiamenti d'indirizzo
 - se è affiliato a più istituzioni di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi AVS supera di 10 volte l'importo limite superiore LPP, l'assicurato è tenuto a informare la Cassa pensioni

- in merito
dai beneficiari di una rendita d'invalidità:
- qualsiasi mutamento del grado d'invalidità o del reddito da lavoro
dai beneficiari di altre rendite:
- ogni modifica della situazione personale che potrebbe influire sul diritto alle prestazioni, come p. es. le nozze del coniuge superstite, la registrazione di un'unione domestica, l'inizio di una convivenza, il termine o l'abbandono della formazione dei figli, il cambiamento dei redditi da lavoro ecc.
- 10.3. Entro il 15 gennaio i datori di lavoro devono notificare alla Cassa pensioni i salari AVS effettivi dell'anno precedente di tutti i dipendenti assicurati conformemente a un piano di previdenza. I lavoratori indipendenti assicurati in base a un piano di previdenza devono notificare il loro salario annuo AVS dell'anno precedente entro il 30 giugno.
- 10.4. La Cassa pensioni adempie ai suoi obblighi d'informazione ai sensi dell'art. 86b LPP.
- 10.5. La Cassa pensioni non risponde delle conseguenze del ritardo della notifica o dell'infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica da parte delle persone assicurate, dei rispettivi datori di lavoro e degli aventi diritto.
- 10.6. L'obbligo di conservazione dura fino a dieci anni dopo la cessazione dell'obbligo di prestazione. In caso di uscita l'obbligo di conservazione dei documenti previdenziali determinanti presso la Cassa pensioni termina dopo dieci anni dal versamento della prestazione d'uscita della persona assicurata alla nuova istituzione di previdenza o di libero passaggio.

11. Disposizioni finali

11.1. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per le eventuali controversie giudiziarie che possono sorgere tra la Cassa pensioni, i datori di lavoro e gli aventi diritto in merito all'applicazione del presente regolamento, sono competenti i tribunali designati a questo scopo dalla LPP. Luogo d'adempimento è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta oppure la località in cui ha sede il datore di lavoro e presso cui la persona assicurata svolge o svolgeva la sua attività.

11.2. LUOGO DI ADEMPIMENTO

Le prestazioni vengono versate al domicilio della persona avente diritto o del suo rappresentante in Svizzera, nell'Unione Europea o nell'AELS. In mancanza di detto domicilio, o su richiesta, le prestazioni vengono versate su un conto designato dall'avente diritto o dal suo rappresentante presso una banca in Svizzera. Le prestazioni sono versate in franchi svizzeri.

11.3. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO; MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 11.3.1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce quello valido dal 1° gennaio 2025.
- 11.3.2. Per i casi di previdenza antecedenti il 1° gennaio 2026, il diritto alla previdenza in capo alle persone assicurate è disciplinato dal regolamento in vigore al momento in cui si è verificato il caso. Per l'adeguamento delle pensioni all'evoluzione dei prezzi a decorrere dal 01.01.2020, il punto 5.2.3 nella versione in vigore dal 01.01.2020 si applica a tutte le prestazioni non coperte da contratti assicurativi corrispondenti.
- 11.3.3. Per le rendite d'invalidità si applicano inoltre le disposizioni transitorie LPP secondo la modifica del 19 giugno 2020 (ulteriore sviluppo dell'AI). Nella misura in cui la scala delle rendite in vigore fino al 31.12.2021 rimane applicabile, le prestazioni sono calcolate conformemente al punto 5.1.4.3 nella versione in vigore fino al 31.12.2021. Il coordinamento delle prestazioni si basa sulle disposizioni del regolamento di previdenza in vigore al momento del calcolo.
- 11.3.4. Se le prestazioni d'invalidità cessano in seguito al raggiungimento dell'età di riferimento in base al presente regolamento, iniziano le prestazioni di vecchiaia. L'importo delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti si basa sulle disposizioni regolamentari applicabili all'età della persona assicurata in quel momento.
- 11.3.5. Le modifiche del regolamento sono decise dal Consiglio di fondazione e devono essere conformi alle disposizioni di legge. Inoltre non devono differire dallo scopo per il quale sono stati versati i fondi fino al giorno della modifica, né diminuire le prestazioni che sono già esigibili.

11. 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE A PARTIRE DAL 01.01.2024 AVS 21

L'età di riferimento per le donne è:

- 64 anni per le donne nate fino al 1960 compreso
- 64 anni e 3 mesi per le donne nate nel 1961
- 64 anni e 6 mesi per le donne nate nel 1962
- 64 anni e 9 mesi per le donne nate nel 1963
- 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente

Approvato e messo in vigore dal Consiglio di fondazione il 10.11.2025.

Thomas Saxer, presidente

Flavio Dora, vicepresidente

Allegato

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DIPENDENTI AL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Conformemente all'art. 4 degli statuti di fondazione, gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. La presente procedura elettorale necessita delle disposizioni emanate dal Consiglio di fondazione della Cassa pensioni riportate qui di seguito.

1. DESIGNAZIONE DEI DELEGATI

- 1.1. Se un rappresentante dei dipendenti eletto nel Consiglio di fondazione rassegna le dimissioni o deve assentarsi, il consiglio invita ogni istituto affiliato che occupa dipendenti assicurati (persone assicurate nel piano BV) a designare un delegato e a comunicarlo successivamente all'organo di gestione. Il Consiglio di fondazione concede all'istituto affiliato un termine minimo di un mese. Ogni delegato ha diritto di voto e può rappresentare solo un istituto affiliato.
- 1.2. Se nessuno dei rappresentanti dei dipendenti ha rimesso il suo mandato in consiglio, i delegati si considerano eletti tacitamente, sempre che non venga sollevata per iscritto alcuna opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione agli istituti affiliati.

2. ELEZIONE IN CONSIGLIO DI FONDAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DIPENDENTI

- 2.1. Il Consiglio di fondazione chiede ai delegati di notificare i nominativi dei dipendenti assicurati disposti ad accettare la candidatura. A questo scopo il Consiglio di fondazione concede ai delegati un termine di almeno un mese. Una nomina è valida solo se sottoscritta da almeno cinque delegati. La nomina deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione scritta con cui il candidato si dice disposto ad accettare un'eventuale sua elezione.
- 2.2. Il Consiglio di fondazione può a sua volta designare i candidati tra la cerchia dei dipendenti assicurati, per un'eventuale nomina all'elezione.
- 2.3. Il Consiglio di fondazione decide se l'elezione del rappresentante dei dipendenti debba essere espressa nel corso di un'assemblea dei delegati oppure per mezzo di schede elettorali.
- 2.4. Se il Consiglio di fondazione opta per l'assemblea dei delegati, redige una lista elettorale con i nominativi dei candidati notificati in tempo e non più tardi di 20 giorni prima dell'assemblea la invia ai delegati unitamente all'invito. Sono eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ricordando tuttavia che ogni istituto affiliato ha diritto al massimo a un rappresentante dei dipendenti nel Consiglio di fondazione. In caso di parità di voti si effettua un ballottaggio.
- 2.5. Se il Consiglio di fondazione sceglie la procedura con le schede elettorali, redige una lista elettorale con i nominativi di tutti i candidati notificati in tempo e la invia ai delegati. La scheda elettorale deve essere rispedita all'organo di gestione entro il termine convenuto. Lo spoglio delle schede spetta ad un organo di controllo designato dal Consiglio di fondazione. Sono eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ricordando tuttavia che ogni istituto affiliato ha diritto al massimo a un rappresentante dei dipendenti nel Consiglio di fondazione. In caso di parità di voti si adottano i seguenti criteri nell'ordine esposto:
 - affiliazione di più lunga data alla Cassa pensioni;
 - maggiore età.
- 2.6. Se in base ai punti 2.1. e 2.2. non vengono nominati più di 3 candidati, questi risultano eletti tacitamente.
- 2.7. Se un rappresentante dei dipendenti esce dalla cerchia dei dipendenti assicurati, cessa il suo mandato in Consiglio di fondazione.